

Roma, 04 marzo 2010  
**CIRCOLARE**  
**N. 4 / 2010**

**Agli Iscritti**  
**Alle Casse Rurali/Banche di Credito**  
**Cooperativo**  
**Alle Federazioni locali ed Enti Collegati**  
**Agli Enti Centrali**

e p.c.

**Ai Membri del Comitato Amministratore**

**Oggetto:** *Trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Mutua Nazionale e delle spese sanitarie sostenute nel 2009.*

La normativa tributaria applicabile ai contributi versati ad una Cassa di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente, è quella prevista dall'art. 51, comma 2 lettera a) del TUIR, già art. 48, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, ultima delle quali introdotta con il D. Lgs. 12/12/2003 n. 344. Tale ultima modificazione contiene la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito da lavoro dipendente.

La legge 203 del 22/12/2008 (Legge Finanziaria 2009) ha confermato anche per il 2009 il precedente plafond di € 3.615,20 ai fini del calcolo della non concorrenza al reddito.

A tale proposito, è opportuno ricordare che, nel computo di tale limite concorre anche l'importo indicato nel punto 60 del CUD 2010.

Il beneficio fiscale, quindi, viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o **dal lavoratore** solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni :

- i contributi devono essere versati ad una Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale;
- il versamento dei contributi alla Cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia esteso la copertura sanitaria a favore dei **familiari fiscalmente a carico e non (Circolare del 12 giugno 2002 N° 50, paragrafo 6, dell' Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normative e Contenzioso )**, sostenendone il costo, il relativo contributo usufruisce dei benefici fiscali sopra descritti. A tale proposito informiamo che l' Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifico interpello, ha ulteriormente confermato che, il contributo versato per il coniuge e per i familiari fiscalmente non a carico, beneficia della deduzione fiscale in sede di denuncia dei redditi.

Inoltre, come da risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 293 dell' 11/07/2008 (allegata alla presente) , il beneficio della deducibilità dal reddito imponibile dei contributi versati, è estesa anche ai pensionati che abbiano mantenuto volontariamente l'iscrizione per sé e per i propri familiari.

Resta fermo che le spese sanitarie sostenute che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, non possono essere detratte dall'imposta del contribuente o da quella dovuta dai famigliari non a carico. La detrazione, invece, può essere applicata in riferimento all'ammontare della spesa non rimborsata dall'Ente o Cassa, quindi rimasta a carico del dichiarante.

La vigente normativa stabilisce, inoltre, che sono **deducibili**, tra l'altro, dal reddito complessivo (vedi art. 10. comma 1/b TUIR) << le spese mediche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 >>.

Ad esempio, per quest'ultimo caso:

<i>reddito complessivo</i>	25.000,00 €
<i>spese mediche e di assistenza e contributi per coniuge e famigliari</i>	3.000,00 €
<i>imponibile fiscale su cui calcolare l'IRPEF</i>	<u>22.000,00 €</u>

Sono, invece, tra l'altro, **detraibili** dall'imposta (vedi **art. 15** già 13/bis, comma 1/c TUIR) le spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle previste all'art. 10, e le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, solo per la parte rimasta a carico del dichiarante. La misura percentuale di detraibilità e' stabilita nel del **19%** da applicare sulla parte che eccede il limite di **€ 129,00= da considerare quale franchigia fiscale**.

Esempio:

<i>imposta lorda</i>	3.000,00 €
<i>spese mediche non rimborsate dalla Cassa Mutua Nazionale</i>	1.000,00 €
<i>Meno franchigia</i>	- 129,11 €
<i>Importo su cui calcolare la quota di detraibilità</i>	<u>870,89 €</u>
<i>percentuale di detraibilità 19%</i>	870,89 € X 19% = 165,47 €
<i>importo detraibile dall'imposta (valore arrotondato)</i>	- 165,00 €
<i>imposta dovuta</i>	<u>2.834,00 €</u>


Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contributi - **quota capitaria e contributo integrativo** – riteniamo utile allegare uno schema riassuntivo come per gli anni passati. Il limite di reddito lordo per essere considerato famigliare a carico e' confermato in **€ 2.840,51=** (art. 12, comma 3, TUIR, DPR 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni).

Informiamo gli interessati che provvederemo ad inviare l'attestazione dei contributi versati dagli iscritti alla Cassa Mutua Nazionale per famigliari non fiscalmente a carico entro il prossimo mese di marzo.

Per quanto riguarda la detraibilità in genere di spese sanitarie invitiamo gli interessati a leggere sempre attentamente le istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione.

Nel pregare le Aziende in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente circolare, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviare molti cordiali saluti

Il Direttore  
(Marie Bernardini)



**AZIENDE, PERSONALE IN SERVIZIO E FAMILIARI**

Soggetto fiscale	AZIENDA	DIPENDENTE
- contributo quota capitaria : <i>dirigenti, quadri direttivi e aree professionali</i>	€ 553,00	€
- contributo integrativo coniuge	0	252,00
- contributo integrativo familiare	0	300,00
Trattamento fiscale	<b>Non concorre alla formazione del reddito</b> (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)	<b>Non concorre alla formazione del reddito</b> (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)
Misura della deduzione:	€ 553,00	€ 252,00  300,00
Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute ?		<b>Solo quanto rimasto a carico dell'interessato dipendente, coniuge o familiare</b> ( quanto non rimborsato dalla Cassa Mutua Nazionale)

**PENSIONATI**

Soggetto fiscale	PENSIONATO
- contributo di quota capitaria	€ 600,00
- contributo integrativo coniuge non a carico	252,00
- contributo integrativo coniuge a carico	60,00
- contributo integrativo familiare non a carico	300,00
- contributo integrativo familiare a carico	96,00
Trattamento fiscale	<b>Non concorre alla formazione del reddito</b> (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR) <b>Risoluzione Ag. Entrate N.293/E del 11/07/2008</b>
Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute ?	<b>Solo quanto rimasto a carico dell'interessato pensionato, coniuge o familiare</b> ( quanto non rimborsato dalla Cassa Mutua Nazionale)

*Roma, 11 luglio 2008*

**Oggetto: Istanza di Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 -CAF-  
Deducibilità contributi previdenziali ed assistenziali - articolo 51 del DPR 917/1986.**

*Quesito*

L'istante riferisce che alcuni contribuenti assistiti dai propri centri di assistenza fiscale pagano ogni anno un contributo a casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi i quali prevedono la possibilità per gli ex lavoratori - che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro - di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione dal servizio; nel caso specifico, non è contrattualmente previsto che l'ex datore di lavoro versi alcuna quota del contributo.

L'istante chiede di sapere se i detti contributi siano deducibili dal reddito imponibile, nel limite previsto per l'anno 2007 di euro 3.615,20.

*Soluzione interpretativa prospettata dall'istante*

L'istante ritiene che i contributi versati dai pensionati alle suddette casse di assistenza sanitaria siano deducibili dal reddito imponibile, stante l'equiparazione dei redditi di pensione ai redditi di lavoro dipendente.

Ed infatti, a parere dell'istante, secondo quanto precisato nella ris. n. 114/E del 23 maggio 2003, "qualora il sostituto di imposta non abbia tenuto conto, in sede di determinazione del reddito del pensionato, della quota di contributi versati dal pensionato stesso alla cassa sanitaria, tale importo potrà essere portato in deduzione dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi (.)".

Tuttavia, anche se la risoluzione citata riguarda un caso nel quale, oltre alla quota versata dal pensionato, è anche prevista una quota a carico dell'ex datore di lavoro, la parte ritiene che tale circostanza sia irrilevante al fine della deduzione del contributo in argomento, giusta la previsione dell'art. 51, c. 2 del TUIR, il quale non prevede la contemporanea presenza degli apporti contributivi di entrambe le parti per l'applicazione del beneficio fiscale in questione.

Infine, l'istante fa presente che, nella fattispecie prospettata, non può trovare applicazione la risoluzione n. 78 del 28 maggio 2004 in quanto la stessa riguarda fattispecie affatto diverse; ed infatti, in tal caso, a differenza della fattispecie rappresentata, la deducibilità dei contributi in esame non è ammessa poiché il contributo aziendale è "cumulativo ed indifferenziato".

*Parere della Direzione*

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza ad accordi aziendali, purché di ammontare inferiore al limite previsto dalla legge (attualmente 3.615,20 euro).

In linea di principio, tenuto conto che l'art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR equipara al reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, "le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati", anche i pensionati sono destinatari delle sopra richiamate disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Peraltro, in concreto, le diverse modalità di funzionamento dei singoli fondi o casse possono costituire un eventuale ostacolo al riconoscimento del beneficio (fermo restando che nel caso in cui il contributo risulti non deducibile, il pensionato ha diritto a fruire integralmente della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se le spese sono state rimborsate dal fondo di assistenza).

In pratica, qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda in favore del pensionato un versamento contributivo a carico del datore di lavoro, e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato, la scrivente ritiene non applicabile l'art. 51, co. 2, lett. a) del TUIR.

In presenza di una situazione di fatto di tale tipo, la risoluzione n. 78/E del 28 maggio 2004 ha escluso la deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi versati dai dirigenti di aziende industriali in pensione ai Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa (FASI).

In relazione alla fattispecie prospettata dall'istante ed in conformità ai principi espressi nella risoluzione n. 114/E del 23 maggio 2003, si ritiene invece applicabile il più volte richiamato art. 51, dal momento che il contributo in argomento è integralmente a carico del pensionato.

Infatti, non essendo contrattualmente previsto alcun tipo di intervento dell'ex datore di lavoro non si pone alcun problema relativamente alla determinazione della parte di contributo datoriale riferibile al pensionato.

Per completezza, si rammenta che l'art. 1, comma 197, lettera b) della legge finanziaria 2008 ha modificato la lett. a) del secondo comma dell'art. 51 del TUIR rendendo deducibile dal reddito di lavoro dipendente o assimilato, per un importo non superiore a € 3.615,20, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e che operino negli ambito di intervento stabiliti con decreto del Ministro della Salute.

Inoltre, nel limite massimo di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (euro 3.615,20), si dovrà tener conto anche dei contributi

versati direttamente ai fondi integrativi, deducibili ai sensi dell'art. 10, lettera *e-ter*) del TUIR.

\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.